



# CITTÀ DI TERAMO

Personale – Attività Produttive  
Polizia Amministrativa



## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.**

### **INDICE**

#### **TITOLO I**

##### **Disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande**

- Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento
- Art. 2 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 3 – Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art.4 – Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 5 – Requisiti oggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 6 – Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 7 – Superficie dei locali
- Art. 8 – Pubblicità e trasparenza dei prezzi
- Art. 9 – Attività stagionali
- Art. 10 – Attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico

#### **TITOLO II**

##### **Rilascio dell'autorizzazione e requisiti strutturali**

- Art. 11 – Requisiti strutturali
- Art. 12 – Modalità di presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura e il trasferimento di sede

Art. 13 – Contenuto della domanda e documenti da allegare per le nuove aperture

Art. 14 – Contenuto della domanda per il trasferimento di sede

Art. 15 – Istruttoria della domanda

Art. 16 – Ampliamento attività.

### **TITOLO III**

#### **Attività di somministrazione non sottoposte ai requisiti strutturali**

Art. 17 – Attività di somministrazione soggette a “segnalazione certificata di inizio attività “SCIA”

Art. 18 – Attività temporanea di somministrazione

Art. 19 – Somministrazione tramite distributori automatici

### **TITOLO IV**

#### **Modifiche relative all’esercizio dell’attività di somministrazione**

Art. 20 – Subingresso

Art. 21 – Affitto d’azienda

Art. 22 – Sospensione volontaria dell’attività

Art. 23 – Modifiche societarie

Art. 24 – Cessazione dell’attività di somministrazione

### **TITOLO V**

#### **Vigilanza e sanzioni**

Art. 25 – Sospensione, Decadenza e Revoca dell’autorizzazione

Art. 26 – Sanzioni

### **TITOLO VI**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

Art. 27 – Disposizioni transitorie

Art. 28 – Disposizioni finali

# **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.**

## **TITOLO I**

### **Disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande**

#### **Art. 1**

##### **Ambito di applicazione e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina in ambito comunale l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande adottato ai sensi della legge regionale n. 11/08 "Nuove norme in materia di commercio" e s.m.i., ed in recepimento delle disposizioni nazionali di cui:
  - a. Alla Legge n. 40/07 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche, la nascita di nuove imprese";
  - b. Al principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'art. 41 della Costituzione e delle norme vigenti a tutela della libera concorrenza e del mercato di cui alla Legge n. 248/2006;
  - c. Al principio di semplificazione amministrativa di cui alla Legge n. 241/90 e s.m.i. e alla Legge n. 69/2009 e s.m.i.;
  - d. Al D.Lgs. n. 59/2010 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
  
2. La disciplina del presente regolamento persegue le finalità di cui alla Legge Regionale n. 11/08 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 59/2010. In particolare intende contemperare l'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività e quello della collettività ad un servizio commerciale adeguato, nonché garantire la migliore localizzazione delle attività stesse, tale da rispondere alle necessità del territorio del Comune di Teramo.

3. Con il presente regolamento, il Comune di Teramo attua i principi di economicità, trasparenza, efficacia, imparzialità, pubblicità, nel rispetto dei principi di autocertificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.
4. Ai fini del presente regolamento, per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio.

## **Art. 2**

### **Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Gli esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono di un'unica tipologia di esercizio come definita dall'art. 1, comma 90, della legge regionale n. 11/08 cd. *"Somministrazione di alimenti e bevande"*, in luogo delle tipologie di cui alle lettere A,B,C e D dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 287/91.
2. Gli esercizi attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono comunicare all'ufficio attività produttive la nuova denominazione per la conversione dell'autorizzazione in loro possesso.
3. I nuovi esercizi, in apertura o in trasferimento di sede, o nei casi di subingresso acquisiranno di diritto l'autorizzazione a tipologia unica.
4. Ricadono nella disciplina programmatica dettata dal presente regolamento, le attività di somministrazione previste dall'art. 1, comma 91, della Legge Regionale. n. 11/08, rientranti nelle denominazioni di seguito indicate:
  - a. ***ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili***: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina

con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizi al tavolo;

- b. ***esercizi con cucina tipica abruzzese***: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizionale locale o regionale, con caratteristiche dei prodotti a km 0 e tracciabilità dei prodotti tipici locali;
- c. ***tavola calda, self service, fast-food e simili***: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d. ***pizzerie e simili***: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e. ***bar gastronomici e simili***: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f. ***bar-caffè e simili***: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché dolci e spuntini;
- g. ***bar gelateria, bar pasticceria, cremeria, creperia e simili***: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere prodotti in proprio;
- h. ***wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili***: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i. ***disco bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili***: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j. ***discoteche, sale da ballo, locali notturni***: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

k. **impianti sportivi con somministrazione:** esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

K bis). **Pizzeria al taglio o al banco come attività non artigianale.**

5 Sono escluse dal presente regolamento le attività di cui all'art. 1, comma 4, della Legge Regionale n. 11/08 e s.mi..

### **Art. 3**

#### **Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande**

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al rilascio di un'autorizzazione amministrativa o, nelle ipotesi di cui all'art. 17 del presente regolamento, alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio di attività, introdotta dalla legge n. 122/2010, di modifica dell'art. 19 della legge n. 241/90.
2. Le autorizzazioni, le segnalazioni certificate di inizio attività o qualsiasi altra comunicazione relative alla somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali e/o alle aree in esse indicati e sono subordinate al permanere dei requisiti di legge e alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.
3. Le autorizzazioni e le segnalazioni certificate di inizio attività consentono l'esercizio dell'attività a tempo indeterminato; per le attività stagionali la validità è limitata al periodo indicato sul titolo autorizzatorio.
4. Il rilascio dell'autorizzazione abilita alla vendita per asporto dei prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione e all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

5. In ogni caso la diffusione sonora deve essere praticata esclusivamente all'interno del locale e a porte chiuse, salvo i casi in cui il titolare dell'esercizio venga autorizzato ad effettuare pubblici trattenimenti temporanei ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931.
6. L'indicazione del preposto all'esercizio nominato successivamente al rilascio dell'autorizzazione deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni dalla nomina.
7. Nell'ambito dell'esercizio dell'attività prevista dal presente regolamento, è fatto divieto di vendere per asporto e di somministrare bevande alcoliche a minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di altra infermità.
8. E fatto obbligo al titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di esporre la tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica, di cui all'art. 2 del d.m. 30 luglio 2008 (in esecuzione del d.l. 117/20007 convertito in legge n. 160/2007).

#### **Art. 4**

#### **Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:
  - a. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena

- detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  - e. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - f. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per i reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazione alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.



4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od altri organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*).
6. Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
  - a. aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento Bolzano, come disciplinato dalla vigente normativa in materia di formazione professionale;
  - b. avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente l'avvio dell'attività commerciale, l'attività di somministrazione di alimenti bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi, di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
  - c. essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;

- d. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

#### **Art. 5**

#### **Requisiti oggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma stagionale, devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria ed inquinamento acustico ed atmosferico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, di sorvegliabilità, ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534.
2. In presenza di domanda di accertamento di conformità ai sensi della vigente normativa, l'autorizzazione viene rilasciata, ferma restando la revoca della stessa in caso di rigetto dell'istanza qualora il titolo edilizio non venisse assentito.

#### **Art. 6**

#### **Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

1. L'esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande determina liberamente l'orario di apertura al pubblico della propria attività nel rispetto dei limiti stabiliti dall'autorità comunale ai sensi dei successivi commi.
2. Il Sindaco determina gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande attraverso forme di consultazione e confronto con le organizzazioni provinciali delle imprese del commercio, dei

consumatori e delle organizzazioni sindacali, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, garantendo una copertura del servizio pubblico nel rispetto della quiete pubblica.

3. Gli esercizi possono restare aperti al pubblico fra un minimo di cinque e un massimo di diciotto ore giornaliere, salva diversa determinazione del Sindaco da adottarsi attraverso le stesse forme di consultazione e confronto di cui al comma precedente.
4. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato, sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi.
5. L'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di appositi cartelli ben visibili. Tale orario può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
6. Gli esercizi di somministrazione possono osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere preventivamente comunicate al Comune e rese note al pubblico mediante appositi cartelli ben visibili.
7. Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo, gli esercenti sono tenuti a comunicare al Comune entro il 30 di giugno il periodo di chiusura per ferie previsto per i mesi di luglio e agosto. Sulla base di tale comunicazione, il Sindaco, qualora valuti carenze di servizio, dispone turni di apertura obbligatori.
8. Il Sindaco, con apposita ordinanza, può stabilire limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche per singoli esercizi o zone del territorio, nel caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica ed alla quiete.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande indicate all'art. 1, comma 104, della Legge Regionale n. 11/08, che devono osservare gli orari di apertura e chiusura delle strutture ove si esercita tale attività.

#### **Art. 7**

#### **Superficie dei locali**

1. Non è stabilito alcun limite minimo e massimo di superficie dei locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che dovranno essere adeguati ed idonei ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.
2. Per superficie di somministrazione si intende la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, ivi compresa l'area occupata da banchi, tavole e sedie, scaffalature, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture.
3. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.
4. Per superficie aperta al pubblico l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata.

#### **Art. 8**

#### **Pubblicità e trasparenza dei prezzi**

1. Il titolare dell'attività ha l'obbligo di pubblicizzare i prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, con le seguenti modalità:

- a. per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio;
  - b. per le attività di ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio e comunque in luogo leggibile dall'esterno.
2. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella e/o il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve contenere ulteriori chiare indicazioni circa la componente del servizio. Qualora siano previsti costi aggiuntivi per il servizio essi devono essere esplicitati in modo chiaro e portati a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari.
  3. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve rendere noti al pubblico i prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto, ovunque collocati, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, fatti salvi i casi in cui i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e facilmente visibile sui prodotti stessi.
  4. Le previsioni dei commi precedenti si applicano anche ai circoli privati aperti ai soli soci, alle mense aziendali, ai bar interni e alle attività di somministrazione al domicilio del consumatore.

## **Art. 9**

### **Attività stagionali**

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 11 del presente regolamento.
2. Per autorizzazione stagionale deve intendersi l'autorizzazione rilasciata per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni consecutivi e

non superiori a centottantagiorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

3. Le attività stagionali sono soggette all'osservanza dei requisiti previsti per gli esercizi a carattere annuale.
4. Le autorizzazioni, su cui verranno annotato i periodi di chiusura e apertura obbligatori, hanno validità permanente ma l'esercizio d'impresa è limitato al periodo indicato nel titolo autorizzatorio.

## **Art. 10**

### **Attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico**

1. La somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata anche nell'area aperta al pubblico adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione.
2. L'area si intende adiacente quando almeno un lato coincide con un lato del perimetro dell'esercizio.
3. L'area si intende pertinente quando detta area, in disponibilità a qualunque titolo dell'esercizio, non sia distante a più di metri 10 dall'ingresso dell'esercizio stesso e non si debba attraversare una strada aperta al traffico veicolare per raggiungerla, non inserita nella ZTL.
4. L'area, che deve essere ben delimitata, è comunque concessa nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale per occupazione del suolo pubblico, del Codice della Strada e dei criteri comunali per l'installazione dei dehors.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per il rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate alla data di approvazione del presente regolamento.

## **Titolo II**

### **Rilascio dell'autorizzazione e requisiti strutturali**

## **Art. 11**

### **Requisiti strutturali**

1. Il rilascio dell'autorizzazione per le nuove aperture e per i trasferimenti di sede è subordinato, oltre al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, al possesso dei requisiti strutturali di cui al comma 2 del presente articolo, che dovranno sussistere anche nel periodo successivo all'avvio dell'attività e fino alla cessazione dell'attività stessa.
2. I requisiti strutturali sono i seguenti:
  - a. assenza di barriere architettoniche, facilitazione di accesso ai disabili;
  - b. dimensioni del locale dove avviene la manipolazione degli alimenti adeguate alle specifiche norme igienico – sanitarie e di sicurezza degli impianti;
  - c. destinazione d'uso commerciale dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le specifiche degli strumenti urbanistici comunali;
  - d. valutazione previsionale di impatto acustico (art. 8 legge 447/1995).

## **Art. 12**

### **Modalità di presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura e il trasferimento di sede**

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione, sottoscritta dal richiedente, o, in caso di società, dal legale rappresentante della stessa, deve essere presentata al Comune mediante consegna al protocollo comunale, previo pagamento dei diritti di istruttoria nella misura prevista dalla normativa regolamentare vigente e utilizzando i moduli appositamente predisposti o essere redatta in conformità a tali modelli.

2. Ferme restando le modalità di presentazione di cui al primo comma, la domanda di autorizzazione e la documentazione da allegare alla stessa possono essere presentate anche su supporto informatico.

### **Art. 13**

#### **Contenuto della domanda e documentazione da allegare per le nuove aperture**

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche a carattere stagionale, sottoscritta dal richiedente o, in caso di società, dal legale rappresentante, deve contenere i seguenti elementi essenziali:
  - a. generalità del richiedente o del rappresentante legale in caso di società, associazione o altri organismi collettivi;
  - b. l'indicazione dell'ubicazione del locale in cui si deve svolgere l'attività di somministrazione;
  - c. l'indicazione del titolo di disponibilità del locale;
  - d. l'eventuale indicazione del preposto;
  - e. indicazione dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale;
  - f. copia della Denuncia Inizio Attività Alimentare ai fini della registrazione;
  - g. indicazione del recapito ove si desiderano ricevere le comunicazioni relative alla procedura, se diverso dalla residenza, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni.
2. Nell'istanza, a pena di improcedibilità, deve essere indicato il locale nel quale si intende esercitare l'attività, nonché deve essere attestato il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
3. All'istanza devono essere allegati:
  - a. copia dell'atto costitutivo, nel caso di società, associazione o altro organismo collettivo;



- b. planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione e progetto relativo agli interventi da realizzare per il soddisfacimento dei requisiti strutturali di cui al precedente articolo 11, comma 2;
- c. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti:
  - o luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
  - o il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio;
  - o il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 da parte del richiedente e, in caso di società, associazione o altri organismi collettivi, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione;
  - o l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico – sanitaria;
  - o i requisiti d'idoneità dei locali rispetto alle norme edilizie, di prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilità;
- d. documento di valutazione previsionale di impatto acustico (l. n. 447/1995).

#### **Art. 14**

##### **Contenuto della domanda per il trasferimento di sede dell'esercizio**

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento di sede dell'esercizio presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 12 deve contenere le generalità del richiedente, l'indicazione degli estremi del titolo autorizzatorio, nonché, a pena di improcedibilità, l'indicazione dell'ubicazione del locale in cui si intende trasferire l'esercizio.

2. All'istanza devono essere allegati:

- a. planimetria del locale in cui si intende trasferire l'attività di somministrazione, e il progetto relativo agli interventi da realizzare per il soddisfacimento dei requisiti strutturali di cui al precedente art. 11, comma 2;
- b. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che attesti:
  - i requisiti d'idoneità dei locali rispetto alle norme edilizie, di prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilità.
  - l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico – sanitaria;
  - il rispetto dei requisiti strutturali di cui al precedente art. 11, comma 2;
- c. documento di valutazione previsionale di impatto acustico (l. n. 447/1995).

### **Art. 15**

#### **Istruttoria della domanda**

1. Per l'esame delle domande di nuova apertura e di trasferimento di sede si applica l'ordine cronologico di ricezione attestato dal protocollo del Comune .
2. A seguito di presentazione della domanda del richiedente l'autorizzazione, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento nei modi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90 e s.m.i.
3. Ove l'istanza presenti carenze informative o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione comunale e, comunque, non direttamente acquisibili presso altre pubbliche

amministrazioni, il responsabile del procedimento può richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 241/90 e s.m.i., per una sola volta, l'integrazione degli atti e dei documenti necessari ai fini istruttori.

4. La richiesta di integrazione, massimo di trenta giorni, sospende il termine per la conclusione del procedimento fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
5. Decorsi inutilmente il termine concesso, l'istanza verrà archiviata, con contestuale comunicazione al richiedente.
6. Qualora entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o per il suo trasferimento attestata dal protocollo comunale, non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta, fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4 e 5.

## **Art. 16**

### **Ampliamento dell'attività**

1. L'ampliamento della superficie di attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività e può essere effettuato con effetto immediato, fermo restando il mantenimento del possesso dei requisiti strutturali di cui all'art. 11, comma 2, qualora l'autorizzazione originaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia stata rilasciata sulla base degli stessi.
2. La segnalazione certificata di inizio di attività relativa all'ampliamento deve contenere le generalità del titolare, nonché l'indicazione della misura dell'ampliamento e dell'attività che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico – sanitarie dei locali.
3. Alla segnalazione certificata di inizio di attività devono essere allegare:

- a. la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante:
    - o l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico – sanitaria;
    - o la conformità dei locali al regolamento di polizia urbana di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e atmosferico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.
  - b. la planimetria timbrata e vistata da un tecnico competente, attestante lo stato dei luoghi alla data della presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività per l'ampliamento, nonché la misura dello stesso.
4. Alla segnalazione certificata di inizio di attività per l'ampliamento, si applicano le disposizioni previste dall'art. 19, commi 2 e 3, della legge n. 241/90 e s.m.i..

### **Titolo III**

#### **Attività di somministrazione non sottoposte ai requisiti strutturali**

#### **Art. 17**

#### **Attività di somministrazione soggette a “segnalazione certificata di inizio di attività”.**

1. Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/90 e s.m.i., le attività di somministrazione di alimenti e bevande che vengono esercitate:
  - a. presso il domicilio del consumatore, nel caso in cui il servizio di somministrazione sia rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari e alle persone invitate. Per domicilio del consumatore si

- intende la privata dimora, nonché i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, di studio o per lo svolgimento di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di eventi;
- b. nei locali situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostazioni ubicate in autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) e s.m.i., nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico, e nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - c. all'interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema;
  - d. nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
  - e. negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34 dell'art. 1 della Legge Regionale n. 11/08 e s.m.i.;
  - f. nei locali situati all'interno dei centri commerciali;
  - g. nei locali in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di spettacolo, trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, centri fieristici, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte, internet point, caffè letterario e lunghe bar future casinò (spazio bar con sala da gioco, ossia con slot machine e macchine a premi). L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno il settantacinque per cento della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
  - h. negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di carburante, di cui all'art. 15 della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 10 (*Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti*).

- i. nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 235/2001 (*Regolamento di semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati*), per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 2, lett. d), del medesimo articolo. Nei suddetti casi si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 235/2001 e la relativa segnalazione certificata di inizio di attività. è resa conformemente a quanto prescritto nel D.P.R. medesimo;
  - j. senza fini di lucro e con accesso inibito alla generalità dei consumatori, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza e sostegno;
  - k. negli alberghi e strutture turistiche ricettive;
  - l. negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi di montagna.
2. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al precedente comma, ad esclusione di quelli di cui alle lettere b), e) ed h), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi. Lo spazio in cui si svolge l'attività di somministrazione prevista alla lettera g) non deve superare il venticinque per cento dell'intera superficie del locale.
  3. Ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nei casi di cui al comma 1, l'interessato trasmette al Comune una segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e s.m.i., che deve contenere:
    - a. generalità del dichiarante;
    - b. indicazione dell'ubicazione dei locali in cui deve svolgersi l'attività;
    - c. indicazione dell'attività che si intende svolgere in base alle caratteristiche igienico-sanitarie;

- d. indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

4. Alla segnalazione certificata di inizio di attività devono essere allegati:

- a. copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altri organismi collettivi;
- b. planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività, con l'indicazione specifica dei locali adibiti alla somministrazione e per gli esercizi di cui alla lettera g), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
- c. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
  - luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita I.V.A. del dichiarante;
  - il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
  - le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere tra quelle elencate al comma 1;
  - il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 da parte del dichiarante e in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione;
  - l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui alla lettera g) del precedente comma 1, la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
  - la disponibilità del locale ovè è esercitata la somministrazione e la conformità dello stesso alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico – sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità.
  - l'eventuale preposto all'esercizio.

- 5 L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa al protocollo comunale.
- 6 Nella segnalazione certificata di inizio di attività relativa alle mense scolastiche ed aziendali, nei casi in cui la produzione e la somministrazione dei pasti avvengano nella stessa struttura, deve essere specificato che non verranno utilizzate stoviglie e posate in materiale usa e getta.
- 7 L'indicazione del preposto all'esercizio nominato successivamente alla segnalazione certificata di inizio di attività deve essere comunicata entro trenta giorni dalla nomina.
- 8 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente articolo non sono trasferibili in locali diversi da quelli indicati nella segnalazione certificata di inizio di attività.
- 9 In caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente articolo, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'amministrazione comunale adotta motivati provvedimenti di diniego di prosecuzione attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro quarantacinque giorni dalla richiesta di adeguamento.
- 10 E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 – quinquies e 21 – nonies della legge n. 241/90 e s.m.i..
- 11 In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6 dell'art. 19 della legge n. 241/90 e s.m.i., nonché di quelle di cui al Capo IV del D.P.R. n. 445/2000, può sempre e in ogni tempo adottare provvedimenti di cui al precedente comma 9.



## **Art. 18**

### **Attività temporanea di somministrazione**

- 1 In occasione di fiere, feste, mercati, sagre, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale e di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate ad uno o più soggetti autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, valide solo per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e per i locali o aree cui si riferiscono.
- 2 Nell'ambito di tali eventi, a prescindere dal numero delle autorizzazioni rilasciate, la durata massima dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è complessivamente stabilita in sette giorni.
- 3 Alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione temporanea, il soggetto autorizzato è obbligato a rimuovere le strutture e le attrezzature, fisse o mobili, utilizzate per la somministrazione di alimenti e bevande.
- 4 L'attività di somministrazione in occasione degli eventi di cui al comma 1 è consentita previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale, fatto salvo il divieto di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico.
- 5 Le domande di rilascio per le autorizzazioni temporanee devono essere presentata 7 giorni prima dell'evento e sono esaminate secondo l'ordine di ricezione progressivo attestato dal protocollo comunale.

Le domande devono contenere i seguenti elementi essenziali:

- a. generalità del richiedente;
- b. indicazione di eventuali soggetti preposti allo svolgimento dell'attività di somministrazione;
- c. l'indicazione dell'ubicazione dei locali o dei luoghi in cui deve essere svolta l'attività di somministrazione;

- d. indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.

5 Alle domande devono essere allegate:

- o copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che attesti:
  - a. luogo di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
  - b. i dati relativi agli eventuali preposti;
  - c. il numero di iscrizione al registro imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
  - d. il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 da parte del richiedente ovvero, in caso di società, associazione o altri organismi collettivi, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione ;
  - e. la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.

6 L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande non è soggetta ai requisiti strutturali previsti dal presente regolamento.

7 Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza e delle norme igienico – sanitarie nonché alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente (oppure dal preposto indicato nella richiesta) dei requisiti morali e professionali di cui al precedente articolo 4. Non sono richiesti i requisiti di destinazione d'uso dei locali e degli edifici dove si svolge la manifestazione.

- 8 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico – sanitarie.

## **Art. 19**

### **Somministrazione tramite distributori automatici**

- 1 La somministrazione tramite distributori automatici a carattere esclusivo e svolta in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed opportunamente attrezzati, è soggetta ad autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
- 2 L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che viene svolto mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati, è soggetto a presentazione all'amministrazione comunale della segnalazione certificata di inizio di attività, che deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- a. generalità del titolare del distributore;
  - b. indicazione dell'ubicazione del locale dove è installato il distributore;
  - c. indicazione del legale rappresentante in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
  - d. indicazione del numero e della tipologia dei distributori che devono essere installati nel locale.
- 3 Alla segnalazione certificata di inizio di attività è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 45/2000 e s.m.i., che attesti:
- a. luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita I.V.A. del titolare del distributore;
  - b. il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
  - c. il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 da parte del titolare del distributore ovvero, in caso di società, associazione o altro

organismo collettivo, da parte del rappresentante legale di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione.

- 4 E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
- 5 Alla segnalazione certificata di inizio di attività si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, commi 9, 10 e 11, del presente regolamento.

## **TITOLO IV**

### **Modifiche relative all'esercizio dell'attività di somministrazione**

#### **Art. 20**

##### **Subingresso**

- 1 Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare all'amministrazione comunale entro sessanta giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione o dalla data di apertura della successione.
- 2 Il subentrante può iniziare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività.
- 3 Il subentrante consegna all'amministrazione comunale l'originale dell'autorizzazione e, ove non sussistano impedimenti, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio di attività, procede alla reintestazione dell'autorizzazione.
- 4 La segnalazione certificata di inizio di attività di cui al precedente comma, sottoscritta dal subentrante, deve contenere le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, nonché dell'attività che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico – sanitarie del locale.

- 5 Alla segnalazione certificata di inizio di attività devono essere allegati:
- a. copia dell'atto di cessione di azienda, redatto nelle forme stabilite dalla legge;
  - b. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che attesti:
    - o luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;
    - o il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
    - o il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento da parte del soggetto subentrante ovvero, in caso di società, associazione o altri organismi collettivi, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione;
    - o l'ubicazione del locale oggetto del subingresso;
    - o gli estremi dell'autorizzazione;
    - o il titolo giuridico che dà luogo al subingresso;
    - o il possesso dei requisiti igienico sanitari.
- 6 In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli aventi diritto al subentro sono gli eredi o il loro rappresentante per i rapporti giuridici con i terzi, nominato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del libro secondo del Codice Civile, ovvero il legale rappresentante della società creata dagli eredi.
- 7 Il subentrante, che all'atto del subentro non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a titolo provvisorio e per un periodo di dodici mesi dalla data del decesso, può continuare l'esercizio di somministrazione; decorso tale termine, in mancanza dei requisiti richiesti gli aventi diritto decadono dal titolo autorizzatorio.

- 8 In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli aventi diritto che non intendano proseguire l'attività devono comunicare all'amministrazione comunale la cessazione o la sospensione dell'attività, che non può comunque essere superiore a dodici mesi dalla data di avvenuto decesso.
- 9 Alla segnalazione certificata di inizio di attività, sottoscritta dal subentrante e contenente le relative generalità, devono essere allegati:
- a. copia della denuncia di successione limitatamente alla parte in cui sia indicato il cespite interessato dalla successione;
  - b. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.mi., che attesti:
    - o luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;
    - o il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
    - o il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento da parte del soggetto subentrante ovvero, in caso di società, associazione o altri organismi collettivi, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione;
    - o l'ubicazione del locale oggetto del subingresso;
- 10 Alla segnalazione certificata di inizio di attività si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, commi 9, 10 e 11, del presente regolamento.

## **Art. 21**

### **Affitto d'azienda**

- 1 L'affitto d'azienda è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività da presentare all'amministrazione comunale, ai fini della reintestazione del titolo

autorizzatorio a favore dell'affittuario. Tale segnalazione, sottoscritta dall'affittuario, deve contenere le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, e alla stessa devono essere allegati:

- a. copia del contratto d'affitto, redatto nelle forme stabilite dalla legge;
- b. copia dell'atto costitutivo in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- c. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.mi., che attesti:
  - o luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA dell'affittuario;
  - o il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
  - o il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento da parte del soggetto subentrante ovvero, in caso di società, associazione o altri organismi collettivi, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione.

2. Alla segnalazione certificata di inizio di attività si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, commi 9, 10 e 11, del presente regolamento.

## **Art. 22**

### **Sospensione volontaria dell'attività**

- 1 L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi previa richiesta scritta e la riapertura è soggetta a preventiva comunicazione della data di riattivazione.
- 2 Qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma precedente non si applica nei casi di sospensione per:

- a. malattia certificata all'autorità comunale entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
  - b. gravidanza, puerperio, adozioni e affidamenti preadottivi nazionali ed internazionali certificati all'autorità comunale entro trenta giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
  - c. assistenza a figli minori e a consanguinei maggiorenni diversamente abili come previsto dal D.lgs. n. 151/2001 e s.m.i..
- 3 Nell'ipotesi di cui alle lettere b) e c) l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di diciotto mesi.

### **Art. 23**

#### **Modifiche societarie**

- 1 La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione che non determini subingresso sono soggette a comunicazione, alla quale deve essere allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute.
- 2 Nel caso in cui una società esercente l'attività di somministrazione subisca delle modifiche nella compagine sociale che comporti il cambio del legale rappresentante deve darne comunicazione al Comune. Il nuovo legale rappresentante deve altresì produrre la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso sia dei requisiti morali che di quelli professionali di cui all'art. 4 del presente regolamento.
- 3 Nel caso in cui il nuovo legale rappresentante dell'esercizio sia privo dei requisiti professionali deve indicare nella stessa dichiarazione sostitutiva di certificazione il preposto dell'attività. La comunicazione produce effetti immediati.



- 4 La comunicazione non comporta il rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio.

#### **Art. 24**

#### **Cessazione dell'attività di somministrazione**

- 1 Entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare dell'autorizzazione ne dà comunicazione al Comune, allegando il titolo autorizzatorio.
- 2 La comunicazione produce effetti immediati.

### **TITOLO V**

#### **VIGILANZA E SANZIONI**

#### **Art. 25**

#### **Sospensione, Decadenza e Revoca dell'autorizzazione**

- 1 Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche a carattere stagionale, sono sospese:
  - a. per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, per il mancato rispetto dei turni stabiliti eventualmente nei programmi predisposti dal Sindaco ai sensi dell'art. 6, comma 7, che ha inizio dal termine del turno non osservato;
  - b. per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all'art. 6, comma 8;
  - c. per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 8.
- 2 Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, anche a carattere stagionale, decadono:

- a. qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa o presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività o sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
  - b. qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento;
  - c. qualora il titolare non comunichi l'eventuale richiesta di sospensione dell'attività di cui al precedente art. 22 e non comunichi la data della riattivazione;
  - d. qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri di sorvegliabilità ed, in tal caso, il titolare dell'attività può essere espressamente diffidato dall'amministrazione comunale a ripristinare, entro il termine assegnato, il regolare stato dei luoghi.
- 3 La richiesta di proroga dell'attivazione dell'esercizio di cui al precedente comma 2, è presentata, unitamente ad una relazione che illustri dettagliatamente i motivi che giustificano la richiesta medesima, almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini ivi previsti. La suddetta proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.
- 4 La proroga non è concessa nel caso di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico – sanitaria, ovvero del mancato rilascio delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.
- 5 Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche a carattere stagionale, sono revocate:
- a. quando si accerta che il titolare dell'attività abbia effettuato dichiarazioni mendaci;

- b. quando il subentrante, senza i requisiti professionali, entro 30 giorni dalla segnalazione certificata di inizio attività, non comunichi il preposto all'esercizio;
- c. quando il titolare dell'attività non provveda, a seguito di sospensione dell'attività d'ufficio, a ristabilire entro i termini stabiliti i requisiti strutturali richiesti per l'esercizio dell'attività.

## **Art. 26**

### **Sanzioni**

- 1 Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti morali e professionali di cui ai commi da 6 a 10 dell'art. 1 della Legge Regionale n. 11/08, come sostituiti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010., e specificati dall'art. 4 del presente regolamento, o in presenza di un provvedimento dell'autorità comunale di divieto di prosecuzione dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila a euro ventimila e alla conseguente chiusura dell'esercizio.
- 2 Per ogni altra violazione delle disposizioni dei commi dal 93 al 135 e del comma 137 della Legge Regionale n. 11/08, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento a euro diecimila.
- 3 Nella fattispecie di cui al comma 140 dell'art. 1 della Legge Regionale n. 11/08 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter, modificato dall'art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e 17-quater del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
- 4 Per le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento non indicate ai commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

- 5 L'amministrazione comunale provvede all'accertamento, irrogazione e riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

## **TITOLO VI**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 27**

#### **Disposizioni transitorie**

- 1 Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti già iscritti al registro esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge n. 426/71 e s.m.i.
- 2 Coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 11/08 e s.m.i., sono titolari di autorizzazioni o di altri titoli rilasciati ai sensi delle leggi e dei regolamenti statali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande hanno diritto ad estendere la relativa attività, nel rispetto della normativa vigente.
- 3 L'amministrazione comunale provvede alla conversione delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciate ai sensi della legge n. 287/91, previa comunicazione da parte del titolare della tipologia di attività prescelta, conformemente all'autorizzazione sanitaria o denuncia di inizio attività attestante i requisiti igienico – sanitari dei locali.
- 4 La conversione di cui al precedente comma è effettuata anche per le attività di somministrazione di alimenti e bevande assentite ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 287/91, nel rispetto delle prescrizioni previste per ciascuna fattispecie e fermo restando il possesso dei requisiti igienico – sanitari.
- 5 Le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge n. 287/91, attivate in uno stesso locale, si considerano un unico titolo

autorizzatorio come definito dall'art. 1, comma 90, della Legge Regionale n. 11/08.

- 6 Il presente regolamento non si applica alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di sua approvazione.
- 7 Le domande di autorizzazione e le segnalazioni certificate di inizio di attività per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti, in corso di istruttoria alla data di approvazione del presente regolamento, sono definite secondo la normativa vigente al momento della loro presentazione al protocollo comunale.

## **Art. 28**

### **Disposizioni finali**

- 1 Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa recata dalla Legge Regionale n. 11/08 e s.m.i., dalla Legge n. 241/90 e s.m.i., dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931, dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. 59/2010.
- 2 In tutti i casi di abuso del titolo da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, resta salva l'applicazione della vigente disciplina sanzionatoria.
- 3 Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutti i provvedimenti comunali in materia che risultano con esso incompatibili .